

**Comune di Rimini****Dipartimento città dinamica  
ed attrattiva****Settore Marketing Territoriale**Water Front e  
Nuovo Demanio**Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini**

C.F. e P. Iva n. 00304260409

tel. 0541 704318

posta certificata:

dipartimento4@pec.comune.rimini.it

## Ordinanza per la disciplina della balneazione dei cani

### IL DIRIGENTE

Premesso che da parte di alcuni operatori balneari e di diversi turisti e fruitori di spiaggia pervengono richieste intese ad ottenere la possibilità di destinare - durante la stagione estiva - specchi acquei per la balneazione dei cani;

Vista l'Ordinanza balneare n. 1/2019, e successive modificazioni, con la quale la Regione Emilia Romagna disciplina lo svolgimento delle attività balneari dei Comuni costieri di appartenenza;

Preso atto che l'ordinanza di cui sopra, pur non prevedendo espressamente la balneazione degli animali domestici, consente, tuttavia, ai Comuni, nel rispetto dei requisiti minimi essenziali da essa stabiliti, di prevedere con proprio provvedimento ulteriori criteri e modalità di gestione degli arenili finalizzati ad incrementare la qualità dell'offerta turistica (art. 1, comma 8);

Ritenuto che la richiesta avanzata dagli operatori balneari e dai fruitori di spiaggia, perseguendo lo scopo di ampliare, innovare e migliorare l'offerta turistica balneare, rientri nella previsione normativa di cui sopra e meriti dunque accoglimento;

Considerato, tuttavia, opportuno stabilire un sistema di regole che garantisca l'ordinato svolgimento delle attività balneari, preservi il contesto ambientale di riferimento e soprattutto salvaguardi l'igiene pubblica;

Visti gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Viste le indicazioni del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna; Sentita la Capitaneria di Porto;

Sentite altresì le Associazioni di categoria,

### ORDINA

1) I titolari di stabilimento balneare che già, ai sensi dell'Ordinanza balneare regionale, si siano avvalsi della facoltà di attrezzare aree della loro concessione all'accoglienza degli animali domestici, possono destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani già registrati presso lo stabilimento; a tal fine, nella SCIA che presenteranno all'Amministrazione comunale dovranno indicare non solo l'area in concessione da adibire all'accoglienza degli animali domestici ma anche lo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione;

2) L'area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere individuata nello specchio acqueo antistante la porzione di arenile attrezzato, collocata a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento balneare; in ogni caso dovrà essere posizionata ad una distanza minima di almeno 5 ml dagli altribagni, delimitata da boe galleggianti ed individuata con l'apposizione di un cartello riportante "Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani"; qualora i concessionari posizionino l'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici a confine tra loro, lo specchio acqueo per la balneazione dei cani, individuato in corrispondenza dell'area attrezzata, potrà essere condiviso tra i concessionari confinanti; nell'ipotesi in cui nella

fascia di libero transito posta innanzi allo stabilimento balneare che intende aderire alla sperimentazione in questione sia stata autorizzata un'attività per la locazione di natanti, quest'ultima deve essere messa in condizione di poter svolgere la propria attività in assenza di qualsiasi turbativa;

3) Il bagno in mare sarà consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 8,00 del mattino e dalle ore 18,40 alle ore 21,00 della sera; le boe galleggianti di cui al punto precedente dovranno essere presenti in acqua esclusivamente nei suddetti orari consentiti per la balneazione;

4) I proprietari/possessori dei cani saranno obbligati a raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici tenendo il cane al guinzaglio; all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere immediatamente assicurato al suo guinzaglio;

5) Durante la permanenza in acqua dei cani dovrà essere sempre garantita la presenza del proprietario e/o di un accompagnatore per la relativa sorveglianza; in ogni caso i cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; il numero dei cani per i quali è consentita la balneazione contemporanea dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. E' vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola;

6) Tutta la pulizia dello specchio acqueo e dell'arenile derivante da eventuali deiezioni dell'animale saranno di responsabilità dei proprietari/possessori;

7) Ai bagnini concessionari/affidatari sarà attribuita la responsabilità di far seguire le presenti regole, eventualmente con l'assunzione di una persona preposta al controllo che accerti l'utilizzo del guinzaglio sino all'entrata in mare, assicuri la rapida ed efficace raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari/possessori, controlli che il numero dei cani in acqua sia congruo rispetto all'ampiezza dello spazio acqueo;

8) Ai bagnini concessionari/affidatari è fatto obbligo di osservare tutte le prescrizioni e tutti i requisiti imposti dall'Ausl per l'allestimento delle aree attrezzate per l'accoglienza degli animali domestici.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; i trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

Le disposizioni della presente Ordinanza restano in vigore sino all'adozione di nuovo provvedimento

Il Dirigente  
(Dott.ssa Catia Caprili)  
Documento sottoscritto digitalmente

